

VERBALE D'INTESA

Il giorno 28 marzo 2007 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia si sono incontrate

- la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Vendemiano Sartor e dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Fagherazzi, assistiti dal Segretario Generale Renato Mason, dal Responsabile della Divisione per le Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni del settore medesimo;
- la **CNA del Veneto** rappresentata dal Presidente Renato Moro, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dal presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo, dal sig. Maurizio Scomparcini responsabile regionale CNA Costruzioni e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto** rappresentata dal presidente Giorgio Grosso, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliato e dal sig. Umberto d'Aliberti;

e

- la **FILCA-CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Giulio Fortuni e Giuliano Pizzo delle segreteria medesima;
- la **FILLEA-CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario generale Michele Carpinetti e dai sigg.ri Loris Dottor e Luciano Mancin;
- la **FENEAL-UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Coordinatore regionale Alberto Ghedin.

Le parti

- considerato che con gli accordi del 21 aprile e del 25 luglio 2006 è stato avviato nel Veneto il fondo prestazioni apprendistato con funzione mutualistica per il trattamento in caso di malattia e nel caso di sospensione dal lavoro;
- visto che la legge 27 dicembre 2006 n. 296 al comma 773 ha esteso agli apprendisti l'indennità di malattia INPS nelle stesse misure previste per gli operai;
- considerato che l'accordo nazionale del 5 febbraio 2007 tra le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali del settore edile ha modificato conseguentemente l'art. 27 del CCNL 1 ottobre 2004, equiparando il trattamento economico della malattia dell'apprendista a quello già in essere dell'operaio;
- visto che l'accordo nazionale in questione nonché l'accordo regionale del 21 aprile 2006 prevedono la modifica delle percentuali e delle prestazioni del Fondo apprendistato e delle prestazioni a seguito di modifiche della normativa;
- considerato che la Legge n.296/06 sopraccitata ha prodotto modifiche anche alla contribuzione INPS a carico di operai ed apprendisti;
- considerato inoltre che nella fase di sperimentazione per la gestione del Fondo prestazioni apprendistato si è ravvisata la necessità di affinare le procedure riguardanti la richiesta di rimborso per le sospensioni dovute alla mancanza di lavoro

- visto che l'accordo del 19 marzo 2007 va completato anche per un adeguamento rispetto alla stesura definitiva del CCNL

concordano quanto segue:

- 1 - APPRENDISTATO

A) TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA

A partire dal 1° marzo 07 il trattamento economico giornaliero di malattia dovuto agli apprendisti si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria spettante per i seguenti coefficienti:

- 0,80 per i primi 3 giorni nel caso di malattia sino a 7 giorni
- 4,80 per i primi 3 giorni nel caso di malattia da 7 a 14 giorni
- 8,80 per i primi 3 giorni di assenza nel caso di malattie superiori a 14 giorni
- 3,4393 da 4 al 20 esimo giorno di malattia;
- 2,1418 dal 21esimo al 180esimo di malattia;
- 4,80 dal 181esimo al 365esimo giorno di malattia

Il trattamento economico giornaliero così ottenuto verrà erogato:
per le giornate indennizzate dall'INPS dal lunedì al sabato;
per le giornate non indennizzate dall'INPS dal lunedì al venerdì.

B) TRATTAMENTO ECONOMICO PER INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di infortunio o malattia professionale l'impresa dovrà erogare all'apprendista una integrazione economica in aggiunta a quella corrisposta dall'INAIL che gli consenta di percepire fino al 100% della retribuzione netta a partire dal 1 giorno successivo al giorno dell'infortunio o dall'inizio della malattia professionale fino a guarigione clinica.

Per tutto il periodo di assenza per infortunio o malattia professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'apprendista l'intera maggiorazione del 10% prevista per la gratifica natalizia.

Il ragguglio a giornata della retribuzione si compie moltiplicando la retribuzione oraria spettante per l'orario contrattuale settimanale (40 ore) e dividendo per 6 il prodotto così ottenuto.

Al fine di facilitare i conteggi si assume convenzionalmente che l'indennità giornaliera in caso di infortunio si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria spettante per i seguenti coefficienti:

- 8,80 per i 3 giorni di carenza
- 1,2151 dal 4° al 90° giorno di assenza.

L'indennità giornaliera così ottenuta verrà erogata per tutte le giornate di assenza e per 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato).

I primi 3 giorni di carenza s'intendono di calendario e pertanto sabato e domenica inclusi.

C) TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI CONGEDO PER MATERNITA' E PATERNITA'.

Sulla base di quanto previsto dal verbale di accordo del 1° ottobre 2004 per il rinnovo del CCNL in caso di congedo per maternità e paternità previsto dall'art. 22 primo comma del D.Lgs. 26 marzo 2001 nr. 151 l'impresa dovrà erogare all'apprendista una integrazione economica in aggiunta a quella corrisposta dall'INPS che gli consenta di percepire sino al 100% della retribuzione di fatto nei 5 mesi di assenza per congedo.

Al fine di facilitare i conteggi si assume convenzionalmente che dalla data del 1° gennaio 2007 l'indennità giornaliera in caso di maternità si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria di fatto (comprensiva di EET) per il seguente coefficiente giornaliero **1,1029=**

Il coefficiente utilizzato per il calcolo è comprensivo dell'incidenza al 10% per gratifica natalizia.

L'indennità giornaliera così ottenuta andrà erogata per tutte le giornate di assenza indennizzate dall'INPS (dal lunedì al venerdì).

Le casse edili artigiane, oltre ai trattamenti economici giornalieri sopra descritti, rimborsano all'impresa gli oneri assistenziali e previdenziali a carico della stessa, nella misura convenzionale del 10%.

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue and purple ink, arranged in two rows. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

D) COEFFICIENTE DI RACCORDO DAL 1° MARZO 2007.

L'assoggettamento a contribuzione previdenziale ed assistenziale, per un importo pari al 15% del loro ammontare, riguarda solamente le somme versate alla CEAV e CEVA per i seguenti titoli:

- quota funzionamento = 0.90% di cui 0.15% a carico lavoratore;
 - quota prestazioni = 4.10% (5,80 - 1,70);
 - fondo regionale formazione professionale edile = 0.20%;
 - fondo iniziative sulla sicurezza = 1%;
 - fondo apprendistato = 1,8
- per un totale complessivo del 8%

Per semplificare il calcolo del 15%, che andrà ad incrementare l'imponibile contributivo del mese, dal 1° marzo 2007 nei confronti degli apprendisti, agli elementi della retribuzione (paga base, contingenza ed indennità territoriale di settore, EET) si applica il coefficiente **1,05%**, calcolato nel seguente modo:

$$A \times \frac{8}{100} \times \frac{0,15}{100} - \frac{0,15}{100}$$

dove:

A = paga base + contingenza + indennità territoriale di settore + EET

8 : 100 = contributi a carico ditta e lavoratore da versare alla CEAV e CEVA per
Q.F. + Q.P. + F.R.F.P.E. + F.I.S.+ F.DO APPRENDISTI (0.90% + 4.10% +
0.20% + 1% + 1,8 % = 8 %)

0,15 : 100 = percentuale di Q.F. a carico del lavoratore, tenuto conto che 0.15% è
imponibile previdenziale nella misura del 15% ed è già comprensivo nel
8%.-



E) FONDO APPRENDISTATO

1) In conseguenza della nuova indennità di malattia erogata dall'INPS, viene a cessare dal 1 marzo 2007 il rimborso dell'ulteriore trattamento in caso di malattia a carico del Fondo prestazioni apprendistato previsto dall'art 4 commi 3, 4 , 5 e 6 e dall'art. 7 punto c) dell'accordo regionale del 21 aprile 2006.

Pertanto il versamento a carico delle imprese al fondo prestazioni apprendistato, previsto dall'art. 3 comma 1 del sopracitato accordo regionale 21 aprile 2006 nella misura del 4%, viene ridotto all' 1,80% a decorrere dal 1 marzo 07.

La quota di contribuzione del 4% a carico delle aziende prevista all' art. 4 del verbale di accordo del 25 luglio 2006 viene sostituita dalla quota di 1,80%.

2) Per migliorare l'operatività del Fondo prestazioni apprendistato nell'erogazione del rimborso in caso di mancanza di lavoro, il comma b) dell'art. 7 dell 'accordo regionale 21 aprile 2006 viene così sostituito:

"b) RICHIESTA RIMBORSO PER SOSPENSIONI DOVUTE A MANCANZA DI LAVORO

Le imprese presenteranno domanda di rimborso, entro 180 giorni dal termine dell'evento (periodo prorogabile nel caso di giustificato motivo), corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla competente sede dell'INPS per analogo intervento richiesto per il personale operaio.

Qualora l'impresa non sia in grado di produrre alcuna documentazione potrà inoltrare egualmente la domanda allegando verbale di accordo di conciliazione ex artt. 410 411 c.p.c. oppure, in alternativa, apposita autocertificazione.

In caso di presentazione di autocertificazione a decorrere dal 1 maggio 2007 l'impresa dovrà comunicare al comitato entro 8 giorni dall'inizio dell'evento il periodo presunto di sospensione ed il luogo interessato all'evento.

Nel caso soprarichiamato il comitato, attraverso un controllo a campione, potrà verificare l'evento."

Per quanto non contemplato nella presente intesa, valgono i verbali di intesa sottoscritti rispettivamente il 21 aprile 2006 ed il 25 luglio 2006.

Norme transitorie fondo apprendistato

1°) Per il periodo 1 gennaio - 28 febbraio 2007 in considerazione delle difficoltà operative nell'applicazione della nuova normativa della malattia degli apprendisti, le parti convengono che le imprese che hanno anticipato la nuova indennità INPS potranno calcolare l'integrazione a carico ditta secondo i nuovi coefficienti sopradefiniti recuperando eventuali differenze erogate in più con la paga del mese di marzo 2007.

2°) Nel caso di malattia comune di personale apprendista insorta nel 2006 e che prosegue nel 2007, per la quale non è previsto, sulla base delle indicazioni fornite dall'INPS alcuna indennità a carico dello stesso istituto, l'azienda dovrà comunque corrispondere all'apprendista anche la quota a carico INPS chiedendone il relativo rimborso alle Casse Edili Artigiane di competenza che imputeranno il suddetto costo al fondo apprendistato

- 2 - OPERAI

F) TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA / TBC

1) A partire dal 1° marzo 07 l'indennità giornaliera di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base, indennità contingenza, indennità territoriale di settore, EET, eventuali superminimi) per seguenti coefficienti:

- a) 0,80 per i primi 3 giorni per malattia fino a 7 giorni
- b) 4,80 per primi 3 giorni di assenza per malattia superiore a 7 giorni
- c) 8,80 per primi 3 giorni di assenza per malattia superiore a 14 giorni
- d) 3,2956 dal 4° al 20° giorno di malattia
- e) 1,9502 dal 21° al 180° giorno di malattia
- f) 4,80 dal 181° al 365° giorno di malattia.

2) L'indennità giornaliera in caso di TBC si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda per i seguenti coefficienti:

- 2,638 dal 1° al 20° giorno di assenza
- 1,074 dal 21° al 180° giorno di assenza
- 4,80 dal 181° al 365° giorno di assenza

detraendo però quanto erogato dall'INPS

Le indennità giornaliere così ottenute verranno erogate:

Per le giornate indennizzate dall'INPS, dal lunedì al sabato;
Per le giornate non indennizzate dall'INPS, dal lunedì al venerdì.

G) TRATTAMENTO ECONOMICO PER INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l'impresa dovrà erogare all'operaio una integrazione economica in aggiunta a quella corrisposta dall'INAIL che gli consenta di percepire fino al 100% della retribuzione di fatto netta dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o dall'inizio della malattia professionale fino a guarigione clinica

Per tutto il periodo di assenza per infortunio o malattia professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio l'intera maggiorazione del 10% prevista per la gratifica natalizia.

Il ragguglio a giornata della retribuzione si compie moltiplicando la retribuzione oraria spettante per l'orario contrattuale settimanale (40 ore) e dividendo per 6 il prodotto così ottenuto.

Al fine di facilitare i conteggi, si assume convenzionalmente che l'indennità giornaliera in caso di infortunio si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base, indennità contingenza, indennità territoriale di settore, EET, eventuali superminimi) per i seguenti coefficienti:

- **8,80** per i primi 3 giorni di carenza;
- **0,9893** dal 4° al 90° giorno di assenza

L'indennità giornaliera così ottenuta verrà erogata per tutte le giornate di assenza e per 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato).

I primi 3 giorni di carenza s'intendono di calendario e pertanto sabato e domenica inclusi.

H) TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI CONGEDO PER MATERNITA' E PATERNITA'

Sulla base di quanto previsto dal verbale di accordo del 1° ottobre 2004 per il rinnovo del CCNL in caso di congedo per maternità e paternità previsto dall'art. 22 primo comma del D.Lgs. 26 marzo 2001 nr. 151 l'impresa dovrà erogare all'operaio una integrazione economica in aggiunta a quella corrisposta dall'INPS che gli consenta di percepire sino al 100% della retribuzione di fatto nei 5 mesi di assenza per congedo.

Al fine di facilitare i conteggi si assume convenzionalmente che dalla data del 1° gennaio 2007 l'indennità giornaliera in caso di maternità si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria di fatto (comprensiva di EET) per il seguente coefficiente giornaliero **0,8729=**

Il coefficiente utilizzato per il calcolo è comprensivo dell'incidenza al 10% per gratifica natalizia.

L'indennità giornaliera così ottenuta andrà erogata per tutte le giornate di assenza indennizzate dall'INPS (dal lunedì al venerdì).

Le casse edili artigiane, oltre ai trattamenti economici giornalieri sopra descritti, rimborsano all'impresa gli oneri assistenziali e previdenziali a carico della stessa, nella misura convenzionale del 45%

I) OPERAI COEFFICIENTE DI RACCORDO.

Si riconferma, per quanto riguarda il personale dipendente operai, il coefficiente di raccordo già individuato nei protocolli d'intesa del 11 novembre 2003 e 11 maggio 2006 e precisamente pari allo **0,78%**. -

Tale accordo sostituisce l'accordo del 19 marzo 2007.

Letto, confermato e sottoscritto.


CONFARTIGIANATO del Veneto



Filca CISL Veneto



CNA del Veneto



Fillea CGIL Veneto



CASARTIGIANI Veneto



Fenedl UIL Veneto

